



COMUNE DI BORONEDDU

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.07.2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 11 del 08.03.2019**

INDICE

CAPO I ó DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - Disciplina della Polizia Rurale
- Art. 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 5 - Decadenza dei titoli amministrativi

CAPO II ó DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 7 - Suolo pubblico
- Art. 8 óSalvaguardia della sicurezza e del decoro della città
- Art. 9- Sospensione e revoca delle Concessioni
- Art. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 11 - Scarico di rottami e di detriti
- Art. 12 - Carico e scarico di mobilio
- Art. 13 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 14 - Installazione di tende solari
- Art. 15 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 16 - Occupazione con chioschi, edicole,ecc
- Art. 17 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 18 - Occupazioni per traslochi
- Art. 19 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- Art. 20 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 21 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 22 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 23 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 24 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 25 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 26 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 27 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 28 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 29 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 30 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 31 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 32 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 33 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 33 bis - Divieto di segatura e spaccatura della legna
- Art. 34 - Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi
- Art. 35 - Pulizia dei terreni
- Art. 35 bis-Pulizia dei tetti e dei terrazzi
- Art. 36 - Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici
- Art. 37 - Scarico di materiali in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche
- Art. 38 - Vuotatura dei pozzi neri

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 39 - Manutenzione degli edifici
- Art. 40 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

- Art. 41 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 42 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 43 - Depositi in proprietà privata
- Art. 44 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 45 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 46 - Raccolta rifiuti
- Art. 47 - Viali e giardini pubblici
- Art. 48 - Vasche e fontane
- Art. 49 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 50 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 51 - Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali
- Art. 52 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 53 - Inquinamento acustico
- Art. 54 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 55 - Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione e locali pubblici
- Art. 56 - Rumori nei locali privati
- Art. 57 - Uso di strumenti sonori
- Art. 58 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 59 - Trasporto animali pericolosi
- Art. 60 - Suono delle campane
- Art. 61 - Carovane di nomadi
- Art. 62 - Esercizio di mestieri, arti ed industria
- Art. 63 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 64 - Deroghe per attività temporanee
- Art. 65 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 66 - Strumenti musicali
- Art. 67 - Dispositivi acustici antifurto

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 68 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 69 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 70 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 71 - Fucine e forni
- Art. 72 - Uso di fiamma libera
- Art. 73 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 74 - Strumenti da taglio
- Art. 75 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 76 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 77 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 78 - Materiale di demolizione
- Art. 79 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 80 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 81 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 82 - Orari degli esercizi
- Art. 83 - Obbligo di vendita - Pesature delle merci
- Art. 84 - Esposizione e vendita degli alimenti
- Art. 85 - Vendita e trasporto del pane
- Art. 86 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 87 - Esalazioni di merce
- Art. 88 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 89 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 90 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 91 - Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 92 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

Art. 93 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94 - Esercizio di mestieri girovaghi

Art. 95 - Lustrascarpe e venditori di giornali

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 96 - Cortei funebri

Art. 97 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XI ó POLIZIA RURALE

Art. 98 ó Divieto di pascolo

Art. 99 ó Spostamenti del gregge

Art. 100 ó Pascoli su terreni demaniali

Art. 101 ó Pascolo su terreno privato

Art. 102 ó Accesso ad aree rurali intercluse

Art. 103 ó Transito del bestiame

Art. 104 ó Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 105 ó Detenzione di animali ad uso amatoriale da cortile

Art. 106 ó Cani a guardia di proprietà rurali

Art. 107 ó Divieto di raccolta di frutti pendenti

Art. 108 ó Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art. 109 ó Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 110 ó Spigolature, rastrellature, raspolltaure

Art. 111 ó Accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art. 112 ó Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Art. 113 ó Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 114 ó Tutela delle strade e regime delle acquee (distanze per fossi, canali)

Art. 115 ó Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori

Art. 116 ó Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acquee

Art. 117 ó Siepi a alberi prospicienti le strade

Art. 118 ó Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Art. 119 ó Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

CAPO XII RIFIUTI

Art. 120- Disposizioni rifiuti

CAPO XIII ó DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 121- Manutenzione delle facciate degli edifici

CAPO XIV- SANZIONI

Art. 122 - Atti di accertamento delle violazioni

Art. 123 - Sanzioni accessorie

Art. 124 ó Ricorso ó Rapporto ó Ordinanza ingiunzione

Art. 125 ó Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 126 - Abrogazione di norme regolamentari

Art. 127 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
2. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate, in relazione a singole circostanze, dall'authority comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia municipale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Disciplina della Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.
3. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:
 - a) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
 - b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
 - c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle oripeo escarpateo, preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
 - d) garantire la complementarietà delle azioni e, quindi, lo sviluppo di opportune sinergie fra azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.
 - e) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
 - f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

Art. 3

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana e Rurale

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo di Polizia Municipale, ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

3. Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia.
4. Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
6. Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comando di Polizia Municipale o in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.
7. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili oggetto del precedente comma, potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con sede nel territorio comunale.

Art. 4 **Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni** **previste dal presente Regolamento**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di richiedere, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 5 **Decadenza dei titoli amministrativi**

1. Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla - osta, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.
2. In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:
 - a) il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
 - b) non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - c) pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
 - d) il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.
3. Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.
4. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

Art. 7

Suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con le espressioni di luogo pubblico e di suolo pubblico si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

3. A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione.

4. Non sono soggette a quanto sopra:

a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.

5. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Art. 8

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:

- a) Insudiciare ed ingombrare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con spazzatura, detriti o qualsiasi materia di rifiuto, il suolo pubblico, il suolo privato aperto al pubblico e quello vicino alle abitazioni. E' proibita, entro l'abitato e nelle adiacenze, la cernita e qualsiasi manipolazione delle sostanze di rifiuto;
- b) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- c) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;
- d) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi d'arredo urbano di pubblica utilità;
- e) Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o delle tabelle del servizio di trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;
- f) Impedire con veicoli o altro l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- g) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc.) al pubblico decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano

recare molestia, disagio, riacapriccio alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- h) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- i) Il suolo pubblico e privato deve essere tenuto in permanente stato di pulizia. Chi abbia imbrattato il suolo pubblico è tenuto a ripulirlo completamente nel più breve tempo, senza pregiudizio delle contravvenzioni incorse.

Le operazioni di pulizia devono essere precedute dall'innaffiamento per evitare il sollevamento della polvere.

Art. 9

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
3. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 11

Scarico di rottami e di detriti

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n.152.
2. È vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciuta assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati e smaltiti con le modalità di cui al citato D. Lgs. n.152/06.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via.
5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 12
Carico e scarico di mobilio

1. Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.
2. Il permesso d'occupazione sarà rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della Strada.

Art. 13
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
3. L'occupazione effettuata mediante installazioni fisse e/o amovibili (gazebo, ombrelloni, ecc.) verrà concessa previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.
4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.
5. Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 negli altri casi.
6. In qualsiasi caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, c. 11 del vigente Codice della Strada.
8. L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
9. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art.14
Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza massima del marciapiede.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici sarà, caso per caso, stabilito dal competente ufficio comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 15
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione.
4. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.
5. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'ampianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 16
Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

1. La concessione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo Regolamento d'Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del manufatto, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
4. L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Art. 17
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art.18
Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale apposita autorizzazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 19
Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
3. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art.20
Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 21
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi baracche, palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio, e dell'impianto elettrico da parte dei competenti organi.
3. Tutti i trattenimenti dovranno essere eseguiti ad un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge 447/95, dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e ss.mm.ii.

Art. 22
Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art.23
Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a

spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 24

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, rifiuti che insudicino o deturpino il suolo. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) Ammassare nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, eccí) che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) Procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
- f) Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- g) Detenere o allevare all'interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l'igiene pubblica ed il rumore;
- h) Tenere porcili;
- i) Tenere nell'abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido e liquido;
- j) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno di mt. 100 da qualsiasi abitazione;
- k) Il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammucchiati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua;
- l) Stendere panni all'esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per l'intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;
- m) Sospendere l'attività di cantiere edile senza le opportune protezioni e recinzioni. S'intende sospesa l'attività edilizia connessa a provvedimenti edilizi-urbanistici scaduti o a seguito di ordinanze;
- n) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi, piste ciclopedonali;
- o) Accendere fuochi sia all'interno sia all'esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto;
- p) Tenere nell'abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplodenti oltre le quantità occorrenti per i fabbisogni domestici;
- q) Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio. Il suolo privato annesso alle abitazioni e le coperture di queste devono essere mantenuti costantemente puliti a cura e sotto la responsabilità dei proprietari.

Art. 25

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 26

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 27

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento. . Il suolo privato annesso alle abitazioni e le coperture di queste devono essere mantenuti costantemente puliti a cura e sotto la responsabilità dei proprietari.

Art. 28

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, rifiuti provenienti dalle loro attività.

Art. 29

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

Art. 30

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri esimili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore, cause fortuite o autorizzate.
3. Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all'uso.

Art. 31

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 32

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
6. Detenere o allevare all'interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l'igiene pubblica ed il rumore;
7. Tenere porcili;
8. Tenere nell'abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido e liquido.

Art. 33

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.
3. E' altresì vietato apporre opuscoli o foglietti sui tergicristalli delle auto in sosta.

Art. 33 bis

Divieto di segare e spaccare legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 34

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne, serrande e negozi.

1. La lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli, tra le ore 08,00 e le ore 20,00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09,00 e le ore 17,00 da ottobre a febbraio.
2. Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso comunale qualora le operazioni si protraggano per più di 24 ore.
3. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

ART. 35

Pulizia dei terreni

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 35 bis

Pulizia dei tetti e dei terrazzi

1. La pulizia dei terrazzi nonché dei davanzali delle finestre e simili aggettanti sulla pubblica via è consentito a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.

Art. 36

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. È vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Art. 37

Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

1. È vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedirne o comunque renderne difficoltoso il corso.

Art. 38

Svuotamento dei pozzi neri

1. Lo svuotamento a mano dei pozzi neri e lo spurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo altre diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie. Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati ed autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.39

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. È fatto assoluto divieto, ai privati cittadini, rimuovere o sostituire le targhe dei numeri civici.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

7. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 40

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

4. E' vietata l'affissione di cartelli, di avvisi a carattere personale (matrimoni, feste, etc) su facciate di fabbricati, segnaletica stradale, pali, etc.

Art. 41

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 42

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 43

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica e dal decoro della città.

Art. 44

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
3. Tale divieto non si applica nei confronti di fabbricati che non abbiano altra possibilità, nei giorni feriali non coincidenti con pubbliche manifestazioni.

Art. 45

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.46

Raccolta rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.
2. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti in giorni e orari diversi da quelli fissati dai suddetti provvedimenti.

Art. 47

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani ed i gatti, qualora non diversamente disposto dall'autorità comunale, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
 - b) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sullo schienale delle stesse;
 - d) Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art.48
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, e comunque in misura non superiore a litri 50, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti esimili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 49
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 50
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
 2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
 3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
 4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
- Il suolo privato annesso alle abitazioni e le coperture di queste devono essere mantenuti costantemente puliti a cura e sotto la responsabilità dei proprietari.

Art. 51
Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

1. Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.
2. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanza inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Art. 52
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo ed ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) Tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) In tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) Particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) Le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) I convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile";
 - h) Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) Nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - l) Le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. La distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola non potrà essere maggiore di cm.50;
 - m) Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm.100;
 - n) Per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm.150);
 - o) Per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - p) La distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - q) È vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - r) Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) Le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b) I casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei trentasei mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
 - c) Ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d) La fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 53

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 54

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti e fastidiosi per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 55

Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione e locali pubblici

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come tosaerba, motozappe, lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

2. Comunque, tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dal 1° giugno al 30 settembre, e dalle ore 21,00 alle ore 07,30 del giorno seguente, in qualsiasi periodo dell'anno. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.

3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.

4. E' altresì vietato l'uso di autoradio con volume percepibili al di fuori dell'autoveicolo.

5. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi esimili.

6. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e dalle 13,00 alle 15,00. Nelle fasce di divieto l'uso degli apparecchi è consentito purché non cagioni disturbo alla collettività.

Art. 56

Rumori nei locali privati

1. Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI-FI, apparecchi radio e televisivi.

Art. 57

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 58

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Art. 59

Trasporto animali pericolosi

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
3. Per quanto concerne i cani e gli animali d'affezione in generale si rimanda all'apposita parte del presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.

Art. 60

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art.61

Carovane di nomadi

1. La loro sosta potrà essere consentita, fuori dagli appositi campi eventualmente predisposti, solo per il massimo di 48 ore ed in zone della città individuate dall'Autorità comunale.
2. Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.
3. Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative.

Art. 62

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.

3. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
4. Comunque nel raggio di metri lineari 100 da istituti di educazione, chiese, cimiteri, ecc., in caso di lavori temporanei, devono essere adottate tutte le misure necessarie per limitare le emissioni sonore.
5. Il Comune può ordinare maggiori limitazioni se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
6. Gli enti e servizi preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti onde le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumoroso ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.
8. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di 3 mesi ed apportare, entro l'anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.
9. Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento delle aziende in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.
11. La domanda per l'esercizio delle attività indicate nel presente articolo, corredata di documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95, si intende accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 63

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni e comunque al di fuori delle aree individuate dai piani edilizi come commerciali ed industriali, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 64

Deroghe per attività temporanee

1. La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:
 - a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08,00 alle 19,00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12,00 e le 14,00;
 - b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09,00 alle 24,00.
2. La richiesta di deroga, presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica inerente:
 - a) Descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
 - b) Modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
 - c) Modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
 - d) Sommara descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.
3. La deroga per le attività previste al comma 1, punto b), non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB (A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.
4. Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale.
5. L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole ospedali, case di cura, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.

Art.65
Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.66
Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione o altri locali, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 67
Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 68
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 69

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
4. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate in materia conforme alle disposizioni vigenti in materia
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 70

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 71

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine destinate ad attività imprenditoriali senza autorizzazione del Comune. Caso per caso saranno stabilite le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 72

Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) Riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) Fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 73

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 74

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 75

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 76

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 77

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni adeguate e recante le indicazioni richieste dalla legge.
3. In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui al T.U. DPR n° 380/2001 e ss.mm.ii.
4. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia della concessione o autorizzazione o d.i.a. e dei relativi elaborati tecnici.
5. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
6. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m.10.
7. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventivi mediante cartelli.
8. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate, a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta

nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

Art. 78
Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 79
Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 80
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 81
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 82
Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni e pubblicizzarli mediante esposizione di tabella all'esterno dei locali.

Art. 83
Obbligo di vendita. Pesatura delle merci

1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice Civile.

2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori debbono costantemente essere muniti, specie se trattasi di prodotti alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
3. Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla Legge 5 Agosto 1981, n.441.

Art. 84

Esposizione e vendita degli alimenti

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia sanitaria, le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta di insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici.
2. La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.
3. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.
4. Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare giubba o grembiule di tela di colore chiaro, cuffia o copricapo da tenersi sempre perfettamente puliti.
5. Deve essere evitata da parte dell'esercente la manipolazione di generi alimentari sfusi (affettati, formaggi, carne) ed il contemporaneo maneggio di denaro senza idonea protezione delle mani.
6. Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.

Art. 85

Vendita e trasporto del pane

1. L'attività di panificazione è disciplinata dalle normative vigenti in materia.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.
4. La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.
5. Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di persone maneggianti danaro o altri oggetti non idonei all'utilizzo per alimenti.
6. Qualora nell'esercizio non siano distinte le mansioni degli addetti, all'esigenza potranno essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.
7. Il trasporto del pane è regolato dalle disposizioni vigenti in materia

Art. 86

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi.

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

Art. 87

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 88

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 89

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 90

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'apertura ed il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nelle LL.RR. N° 5/2006 e n°3/2008.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 91

Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico ó sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal Ministero della Sanità.
2. È vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.
3. Il commercio itinerante è regolamentato dalla L.R. n° 5/2006 ed è consentito su tutto il territorio comunale.
4. Il Comune, con specifica deliberazione, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
5. Stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 92

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 93

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è regolata dalla L.R. n° 5/2006, ed è soggetta alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 95

Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.
2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.
3. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 96

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 97

Processioni ó Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI

POLIZIA RURALE

Art. 98 Divieto di pascolo

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 99 Spostamenti del gregge

1. Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale è comunicato dal titolare del gregge preventivamente (non meno di 15 giorni prima della partenza) al Sindaco, quando tale spostamento debba interessare anche parzialmente un tratto urbano.
2. In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario. Il presente articolo fa riferimento alle situazioni di cui all'art. 103 o ad eventi di natura temporanea o eccezionale per cui il trasferimento di bestiame possa avvenire solo attraverso il centro abitato.

Art. 100 Pascoli su terreni demaniali

1. Il pascolo del bestiame di qualunque specie su beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali e per quelli soggetti ad uso civico il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare e dalla durata dell'esercizio del pascolo. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno del demanio o comunale o sulle pertinenze stradali senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

Art 101 Pascolo su terreno privato

1. Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.
2. È vietato il pascolo di animali in terreni pubblici e privati ubicati all'interno del perimetro urbano, individuato con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2017, ivi comprese le aree di pertinenza cimiteriale.
3. Le aree di proprietà comunale e quelle gravate da uso civico sono pascolabili solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale nel rispetto delle normative di settore ed in ogni caso escluse quelle ricomprese nel centro abitato e i parchi extraurbani.

Art. 102 Accesso ad aree rurali intercluse

1. L'amministrazione, previa richiesta del proprietario delle aree rurali intercluse poste al di fuori del centro abitato e per le quali sia dimostrata l'inaccessibilità e la mancanza di strade di accesso vicinali, comunali,

interpoderali o di servitù di passaggio, può rilasciare provvedimento temporaneo di transito stabilendo il tragitto, giorni e ora per il transito.

2. Il titolare dell'autorizzazione e il proprietario del gregge sono responsabili in solido della pulizia del tratto viario individuato che dovrà essere effettuata giornalmente.

3. L'interclusione del fondo adotta, al fine dell'autorizzazione di cui in precedenza, non è fondata allorché il titolare del fondo o il titolare del gregge detenga a qualsiasi titolo un'area limitrofa accessibile da viabilità pubblica o interpoderala esterna al perimetro urbano.

Art. 103

Transito del bestiame

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali, quando circolano su strada, devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

2. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

3. Le moltitudini di animali di cui al comma 1 non possono sostare sulle strade e non è consentito il pascolo lungo le pertinenze stradali. Di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Art. 104

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada e fatte salve le eventuali limitazioni imposte dai proprietari e/o gestori delle strade.

2. È vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

4. Il transito e lo spostamento del bestiame nel territorio comunale è consentito su tutte le strade extraurbane e rurali, escluse le strade ricadenti nel centro urbano la cui perimetrazione è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2017.

Art. 105

Detenzione di animali ad uso amatoriale da cortile

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. Si fa riferimento in particolare a:

a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

b) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;

c) è vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice Penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive;

d) gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolari o comunque in posizione da farli soffrire;

e) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze, specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'andole di ogni specie;

f) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri.

Art. 106

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 107

Divieto di raccolta frutti pendenti

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, raccogliere frutti, pannocchie, frutta, ecc, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto, salvo che il proprietario del fondo sia presente. Il consenso, di cui al comma precedente, deve risultare da atto scritto da esibire agli agenti.
2. Gli agenti di polizia, quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'ufficio di polizia municipale, per l'eventuale denuncia di furto.

Art. 108

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 109

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Art. 110
Spigolature, Rastrellature, Raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 111
Accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo è consentito a condizione che lo stesso venga accumulato e collocato ad una distanza minima di metri 200 da depositi di materiali infiammabili o combustibile e depositi di paglia o fieno, di metri 150 dalle abitazioni e di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici ed, in ogni caso, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. È vietata l'accensione di fuochi nel periodo stabilito dall'ordinanza regionale antincendi.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore debbono assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, in relazione alla quantità dei focolari accesi e all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
4. Le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo nelle ore notturne ed in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e nuclei abitati.
5. È fatto comunque obbligo di effettuare aratura di perimetrazione del materiale di abbruciamento altre tecniche che impediscono la propagazione delle fiamme.

Art. 112
Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 113

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 114

Tutela delle strade e regime delle acque (Distanze per fossi, canali).

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia, salvo il permesso dell'Autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.
8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

Art. 115

Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 116

Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. Qualora, per esigenze contingenti, si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto nulla osta al Comune, che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o siano incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.
7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.
8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 117

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
 - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
 - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.
5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.
6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Municipale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.
8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 118

Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Art. 119

Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (Fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un orlo del campo largo almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una fascia di rispetto larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi né movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).
4. Nel caso di strade o di fossi privati così come definiti all'art. 15, comma 1, il orlo del campo di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.

7. Nelle fasce di rispetto di valle le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. È vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

CAPO XII RIFIUTI

Art.120 Disposizioni rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori allo scopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo che nei giorni di raccolta.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata: - vetro, lattine e scatolette; - indumenti; - carta, cartone, giornali, libri e riviste; - pile esauste; - farmaci scaduti; - imballaggi e contenitori di plastica; devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di piccolo volume, devono essere collocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani soltanto nella mattina del giorno previsto per la raccolta;
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che indicherà giorno, ora e luogo di deposito. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. È vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.

CAPO XIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE:

ART.121 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse e gli eventuali ambienti porticati, in buono stato di conservazione, procedere alla loro manutenzione ed al rifacimento delle coloriture.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino.

3. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità.

CAPO XIV

SANZIONI

Art. 122

Atti di accertamento delle violazioni.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata Legge 689/81.

4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

5. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di polizia municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Art. 123

Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13 Luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

a) Recidiva nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

b) Mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) Morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata Legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Art. 124

Ricorso ó Rapporto ó Ordinanza ingiunzione.

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Responsabile del Servizio, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

2. Il Responsabile del Servizio, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza o ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge 689/81.

Art. 125

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, saranno fissate dalla Giunta Comunale, che ha facoltà, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1 del citato art. 16 della L. 689/81.

CAPO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 126

Abrogazione di norme regolamentari

1. Il presente Regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile, nonché i precedenti regolamenti in materia.

Art. 127

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.